

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Accordo Quadro della durata di 36 mesi, con un solo operatore economico, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, per il servizio di stampa, riproduzione, pubblicazione (cartacea e digitale), diffusione e distribuzione di opere monografiche e miscelanee da destinarsi a due Collane Editoriali denominate "Saggi" e "Materiali" dell'Università Luav di Venezia e per i servizi editoriali connessi.

Importo complessivo a base di gara euro 135.000,00 oltre iva

non sono previsti oneri per la sicurezza

CIG:

INDICE

ARTICOLO 01: OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

ARTICOLO 02: FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

ARTICOLO 03: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 04: DIRITTI D'AUTORE

ARTICOLO 05: DURATA E VALORE DELL'APPALTO

ARTICOLO 06: CAUZIONE DEFINITIVA

ARTICOLO 07: MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI SERVIZI E STIPULA DEI CONTRATTI

ARTICOLO 08: CONSEGNA DI COPIE DEI VOLUMI

ARTICOLO 09: REFERENTI DEL SERVIZIO

ARTICOLO 10: COMITATO SCIENTIFICO

ARTICOLO 11: ESECUZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

ARTICOLO 12: PENALITÀ

ARTICOLO 13: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 14: RECESSO

ARTICOLO 15: FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ARTICOLO 16: SPESE, IMPOSTE E TASSE

ARTICOLO 17: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

ARTICOLO 18: PERSONALE

ARTICOLO 19: DOMICILIO LEGALE

ARTICOLO 20: OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ARTICOLO 21: CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

ARTICOLO 22: PANTOUFLAGE

ARTICOLO 23: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 24: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 25: RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

## PREMESSA

I servizi oggetto del presente capitolato si riferiscono al progetto editoriale proposto da luav alla comunità scientifica dell'ateneo (docenti, ricercatori, dottori di ricerca, assegnisti) che risponde all'obiettivo di:

- supportare le pubblicazioni che documentino, a livello di eccellenza, l'attività di ricerca e di formazione dell'ateneo;
- migliorare il posizionamento e l'accreditamento delle pubblicazioni di ateneo in ambito nazionale e internazionale con l'istituzione di un comitato scientifico esterno e favorendo le pubblicazioni in inglese;
- consentire ai più giovani studiosi (assegnisti e dottori di ricerca) formati presso le strutture di ricerca di luav negli ultimi cinque anni e che abbiano ottenuto un giudizio di eccellenza, di pubblicare gli esiti delle loro ricerche;
- favorire l'open access per la diffusione scientifica dei volumi tramite accordi con l'editore.

Il Progetto è articolato in due collane:

**Saggi:** per i saggi autoriali, gli studi monografici e i testi di teoria inediti che privilegiano le idee rispetto ai riferimenti e l'originalità dell'argomento rispetto alla reiterazione delle posizioni esistenti.

**Materiali:** per i lavori inediti che, in modo paradigmatico ed esemplare, investigano o presentano la relazione tra ricerca e didattica contribuendo a mettere in luce, anche in modo indiretto, il valore aggiunto della formazione presso l'ateneo o i caratteri innovativi e trasmissibili dei metodi adottati nella didattica e nella ricerca.

Un Comitato scientifico, nominato con decreto rettorale, avrà il compito di valutare la qualità scientifica dei prodotti pervenuti nell'ambito di specifiche call for publishing, pubblicate sul sito dell'ateneo e aperte a tutti i docenti, i ricercatori e i giovani studiosi.

### Articolo 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente capitolato disciplina le condizioni e le modalità di affidamento da parte dell'Università luav di Venezia (di seguito denominata "Università" o "luav") all'Editore del servizio di stampa, riproduzione, pubblicazione (cartacea e digitale), diffusione e distribuzione di opere monografiche e miscellanee da destinarsi a due Collane Editoriali denominate "Saggi" e "Materiali" dell'Università luav di Venezia e dei servizi editoriali connessi nell'ambito e nei limiti di un Accordo Quadro della durata di 36 mesi, con un solo operatore economico, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.

Il presente capitolato disciplina altresì le condizioni editoriali che l'Editore accetta con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro secondo lo schema di cui **all'allegato 1** nonché dei singoli contratti attuativi secondo lo schema di cui **all'allegato 2**. I contratti attuativi disciplineranno anche la concessione all'Editore dei diritti di sfruttamento economico che i titolari e Autori delle singole Opere avranno espressamente concesso a luav, come da apposita dichiarazione da allegarsi ai suddetti contratti secondo lo schema di cui **all'allegato 3**. In particolare potranno essere concessi, per la durata di ciascun contratto, i seguenti diritti: diritti di riproduzione dell'Opera, diritti di adattamento e sfruttamento dell'Opera a mezzo e-book, diritti di pubblicazione, distribuzione e diffusione dell'Opera.

Le opere potranno appartenere a una delle seguenti macroaree disciplinari: architettura, arti visive, design, moda, pianificazione, teatro.

L'Accordo Quadro impegna l'operatore economico a eseguire tutte le prestazioni specificamente richieste dalla stazione appaltante entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo stesso di cui al successivo articolo 5. La conclusione dell'Accordo non impegna in alcun modo l'Università ad affidare i servizi previsti; essa, infatti, non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento

dell'importo dell'Accordo, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

I servizi affidati mediante i contratti attuativi di cui sopra saranno remunerati applicando i prezzi offerti in sede di gara. I contratti attuativi, contenenti la descrizione della prestazione, saranno inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore economico affidatario del servizio.

### **Articolo 2 – Finalità e caratteristiche generali del servizio**

La finalità del progetto editoriale è valorizzare l'eccellenza scientifica dell'ateneo, offrendo a docenti, ricercatori e studiosi la possibilità di pubblicare lavori di ricerca e materiali istituzionali, sia cartacei che in formato digitale, caratterizzati da originalità, accuratezza e qualità e in grado di contribuire efficacemente alla diffusione della conoscenza nei campi dell'architettura, della pianificazione, dell'urbanistica, del design, della moda e delle arti visive e teatro. Un'ampia diffusione delle opere rappresenta l'obiettivo principale dell'Università così come un ritorno in termini di didattica e di ricerca, ciò giustifica il contributo che l'Università intende versare.

Premesso che:

- **per Autore** si intende il creatore dell'Opera,
- **per Opera** si intende il lavoro creato dall'Autore caratterizzato da originalità,
- **per Edizione** si intende il complesso degli esemplari dell'Opera, stampati sulla base della prima composizione, in una o più tirature,
- **per Tiratura** si intende il complesso degli esemplari dell'Opera stampati nell'ambito della prima edizione

vengono richieste le seguenti prestazioni per ogni Opera:

- a. Gestione dei rapporti con gli autori
- b. Editing
- c. Impaginazione
- d. Stampa
- e. Pubblicazione, Distribuzione e diffusione sul territorio nazionale
- f. Traduzione dei volumi in e-book nei formati previsti per la messa in vendita on line e traduzione in formato Pdf
- g. Promozione
- h. Archiviazione

come dettagliatamente esplicitato all'articolo 3 del presente capitolato.

Le collane editoriali dovranno essere stampate e distribuite di concerto con l'Università secondo un rapporto di pari dignità e di pari visibilità. L'identità dell'Università dovrà essere resa immediatamente riconoscibile attraverso l'adozione di un format grafico predefinito (vedi allegato 4) disciplinante tutti gli aspetti caratterizzanti l'identità visiva dell'ateneo compreso l'utilizzo del logo, che caratterizza l'attuale collana editoriale d'Ateneo e che sarà fornito all'Editore dall'Università.

### **Articolo 3 – Caratteristiche del servizio**

L'Editore dovrà garantire per ciascun contratto attuativo i seguenti servizi:

#### **a. Gestione dei rapporti con gli autori**

Ricezione e verifica dei materiali testuali e iconografici e loro organizzazione per avviare il processo produttivo e condurlo nei tempi previsti. Condivisione e revisione delle bozze.

#### **b. Editing**

Gestione dell'organizzazione operativa e tempistica delle fasi di lavorazione.

Verifica della qualità delle singole fasi di produzione.

Verifica del testo e controllo della qualità.

Correzione dei refusi ortografici e grammaticali.

Adeguamento del testo e sua uniformazione ai criteri editoriali stabiliti (lineette, virgolette, didascalie, titoli di paragrafo...).

Adeguamento delle bibliografie e apparati note ai criteri editoriali. Preparazione dell'indice e adeguamento ai criteri di collana.

Verifica e controllo della qualità del testo con controllo semantico e sintattico, eventuale reimpostazione linguistica del testo con proposta all'autore di cambiamenti alla struttura dell'opera a livello di capitoli/paragrafi.

Gestione dei rapporti con la tipografia per revisione bozze e visto si stampi, controllo qualità, rispetto tempistica e consegne.

Gestione e archiviazione dei materiali di produzione sia su carta che digitali.

### **c. Pubblicazioni in lingua inglese**

Nel caso di pubblicazioni in lingua inglese il testo sarà fornito dall'Autore all'Editore già tradotto.

L'editore potrà, a suo giudizio e a sue spese, sottoporre il testo a revisione da parte di un madrelingua di sua fiducia.

### **d. Impaginazione**

Impaginazione con eventuale inserimento di immagini, note a piè di pagina, tabelle.

Realizzazione dell'impaginato per la stampa. Eventuale conversione delle immagini da formati non adatti alla stampa, eventuale conversione in quadricromia e da colore a scala di grigi, regolazione della risoluzione, regolazione di tonalità e contrasto, ottimizzazione della qualità delle immagini.

Se necessario, scansione delle immagini mediante scanner professionale con risoluzione non inferiore a 300 dpi, raddrizzamento ed eventuale conversione da colore a scala di grigi, regolazione della risoluzione, regolazione di tonalità e contrasto.

### **e. Stampa**

Si chiedono le seguenti specifiche di stampa:

#### **collana Saggi**

- formato chiuso 140 x 210 mm
- interno: carta usomano Fedrigoni Xper 120 g/mq; stampa 4+4 colori + vernice protettiva
- copertina: carta Fedrigoni Xper 320 g/mq stampa 4+0 colori + vernice
- rilegatura filo refe
- bandelle

#### **collana Materiali**

- formato chiuso 200 x 250 mm
- interno: carta usomano Fedrigoni Xper 120 g/mq; stampa 4+4 colori + vernice protettiva
- copertina: carta Fedrigoni Xper 320 g/mq stampa 4+0 colori + vernice
- sovraccoperta: carta Fedrigoni Imitlin Aida colore Neve aletta 12 cm con stampa pantone neon 804 + 1 colore nero
- rilegatura filo refe
- bandelle

Si precisa che la maggior parte dei volumi luav conterrà immagini a colori.

Il numero minimo di pagine per ogni volume è di 192 (12 sedicesimi). Il numero massimo di pagine per volume è di 272 (17 sedicesimi).

L'Editore garantirà per ogni volume una tiratura minima di 350 copie.

### **f. Distribuzione e diffusione**

L'Editore deve essere in possesso di un contratto in essere con una struttura commerciale di promozione e distribuzione libraria attiva sul territorio nazionale e internazionale. A questo proposito, si chiede la fornitura – contestuale all'offerta - del dettaglio dei punti vendita sul territorio nazionale presso i quali

solitamente sono reperibili i volumi dell'editore. Indipendentemente dalle potenzialità commerciali legate alle singole Opere, l'Editore si impegna a fornire i volumi luav alle principali librerie e bookshop di musei interessati alla vendita a seguito dell'attività di promozione libraria effettuata favorendo la massima divulgazione e diffusione delle opere.

L'Editore si impegna a fornire report (annuali) relativi al servizio di distribuzione e all'andamento delle vendite entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione appaltante.

L'Editore si impegna a effettuare per conto dell'Università il deposito di ogni opera realizzata ai sensi di legge

L'Editore fornirà adeguato riscontro all'Università sull'avvenuta esecuzione di tali impegni.

#### **g. Traduzione dei volumi in formato E-book e messa in vendita on line**

Si chiede:

- la traduzione dei volumi nella versione digitale (e-book), nel formato ePub a testo scorrevole per la collana Saggi,
- la traduzione dei volumi nella versione digitale in formato Pdf per la collana Materiali,
- la pubblicazione e messa in vendita della collana Saggi sulle piattaforme Amazon Kindle, Google Play e Apple Store,
- la pubblicazione e messa in vendita della collana Materiali su Google Play.

Gli e-book saranno messi in vendita a prezzo contenuto, eventualmente da rimodulare attraverso un monitoraggio dell'andamento delle vendite on line.

La messa in vendita degli e book dovrà essere contestuale alla distribuzione del volume nella rete delle librerie, musei, bookshop e altri punti di vendita sul territorio nazionale.

#### **h. Promozione**

L'Editore si impegna a promuovere adeguatamente i volumi delle collane luav. A tal fine l'Editore predisporrà un piano di pubblicizzazione delle opere mediante i canali più idonei alla diffusione sulla base delle caratteristiche editoriali e di accesso alle opere. Dovrà trattarsi, in ogni caso, di catene di distribuzione a rilevanza nazionale. A questo scopo dovrà individuare tutti i passi e le modalità in grado di valorizzarne l'identità editoriale, sia attraverso iniziative specifiche distribuite sul territorio nazionale, sia attraverso il proprio sito web, all'interno del quale la collana dovrà essere visibile e individuabile, sia (dove possibile) tramite recensioni su quotidiani, riviste, siti specializzati e blog di settore. Si chiede il dettaglio dei media a cui l'Editore comunica le uscite editoriali.

L'Editore si impegna a condurre un'adeguata campagna di web marketing per gli e-book.

All'atto della presentazione dell'offerta, il sito web dell'editore dovrà essere attivo e funzionante.

Altri eventi o altri canali saranno individuati e proposti come più idonei alla diffusione sulla base di specifiche caratteristiche del volume.

#### **Articolo 4 - Diritti d'autore**

Fatti salvi i diritti morali dell'Autore dell'Opera, i diritti di utilizzazione economica per la prima edizione di ciascuna Opera si intendono di esclusiva spettanza dell'Editore che dovrà favorire la massima divulgazione e diffusione dell'Opera, obiettivo principale per l'Università e motivo per cui non sono pattuiti compensi né per luav né per gli Autori.

A tal fine luav si impegna a trasferire all'Editore, per la durata del singolo contratto attuativo di riferimento, l'esercizio dei diritti di sfruttamento economico che i titolari e Autori avranno espressamente concesso a luav, come da dichiarazione appositamente rilasciata dai titolari e dall'Autore e da allegarsi al singolo contratto attuativo secondo il citato allegato 3.

L'Editore sarà autorizzato a continuare la vendita delle copie dell'Opera fino a esaurimento delle giacenze, anche dopo la scadenza del contratto attuativo ma nei limiti della tiratura prevista; dopo la scadenza del contratto attuativo, l'Università sarà libera di disporre e di utilizzare in qualunque modo l'Opera.

L'Università si riserva ad ogni modo il diritto di pubblicare l'Opera nel proprio archivio istituzionale ad accesso aperto, dopo un periodo di embargo di massimo diciotto mesi dalla data di pubblicazione della prima edizione dell'opera. L'Editore consente inoltre il deposito della versione pubblicata con layout dell'Editore (pdf editoriale).

L'Editore riconosce a luav e agli autori, in caso di opere miscellanee, il diritto di utilizzare separatamente i singoli materiali che costituiscono l'Opera e di riprodurli in estratti separati o raccolti in volumi, indicando in tal caso l'Opera dalla quale sono tratti, pagine, luogo, casa editrice e data di pubblicazione.

L'Editore riconosce a luav e agli Autori delle singole opere la libertà di riprodurre e distribuire copie per uso didattico e di ricerca.

#### **Articolo 5 – Durata e valore dell'appalto**

L'Accordo Quadro ha la durata massima di 36 mesi con decorrenza dalla stipula del relativo contratto.

Per durata dell'Accordo si intende il periodo entro il quale l'Università può stipulare i singoli contratti attuativi.

Fermo restando l'affidamento entro il termine ultimo di vigenza dell'Accordo i contratti attuativi avranno la durata stabilita negli stessi indipendentemente dalla scadenza dell'Accordo stesso.

I contratti per le singole forniture, stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo, restano comunque validi, efficaci e vincolanti per tutto il tempo di esecuzione e fino al completo adempimento degli obblighi derivanti dagli stessi. Non potranno essere emessi ordini di esecuzione e contratti attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale dell'Accordo Quadro. L'Accordo avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse stata affidata alcuna attività, senza che ciò comporti alcun diritto da parte dell'agjudicatario di chiedere compensi a qualsiasi titolo.

Qualora l'importo del contratto venga esaurito prima della scadenza naturale il contratto si intende automaticamente concluso.

Il valore complessivo massimo (stimato) dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dei singoli contratti attuativi che presumibilmente saranno stipulati dall'Amministrazione nel corso della durata dell'Accordo Quadro è di € 135.000,00 euro oltre IVA e oneri se dovuti. Pertanto, nel corso della durata dell'Accordo all'Editore sarà corrisposto l'importo determinato sulla base delle effettive prestazioni eseguite. L'importo così determinato rappresenta altresì il contributo massimo che corrisponderà luav per le pubblicazioni da affidare.

La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno dell'Università calcolata secondo una media dei costi storici per precedenti analoghe forniture e non è in alcun modo impegnativa o vincolante, salvo che per stabilire il valore massimo complessivo di spesa inteso come "importo totale a base di gara".

Si precisa che la stipula dell'Accordo quadro non comporta per l'Editore alcuna privativa in ordine all'affidamento delle forniture e dei servizi descritti nel presente Capitolato. Pertanto resta ferma l'autonomia dell'Università nel procedere all'indizione di eventuali ulteriori forniture aventi il medesimo oggetto nel corso della durata del presente Accordo quadro.

L'Editore trasmetterà a luav entro il 31 dicembre di ogni anno una nota riepilogativa delle copie vendute nel periodo considerato.

Per ogni pubblicazione l'Editore fornirà a titolo gratuito a luav numero 250 copie da destinarsi alla diffusione non onerosa e per la cessione in omaggio agli autori.

#### **Articolo 6 – Cauzione definitiva**

L'Editore, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto attuativo, dovrà prestare una cauzione definitiva di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei singoli contratti attuativi ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 18 aprile 2019, n. 50. La cauzione definitiva sarà svincolata e restituita al contraente soltanto a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016, è facoltà dell'amministrazione non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a). L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

#### **Articolo 7 – Modalità di affidamento dei singoli servizi e stipula dei contratti**

L'Università, in base alle proprie esigenze, affiderà all'Editore l'esecuzione delle singole forniture rientranti nell'Accordo Quadro, entro i limiti e le condizioni fissate dallo stesso, con una serie di contratti attuativi secondo la procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte:

- a) **Richiesta di preventivo:** il DEC trasmette il file (contenente l'Opera inviata al DEC dall'Autore), specificando il titolo con eventuali specifiche tecniche nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato;
- b) **Trasmissione preventivo:** entro 60 giorni lavorativi dalla trasmissione di cui al punto a), l'Editore trasmette il preventivo rispettando condizioni e termini generali previsti nell'Accordo Quadro (compresi i contenuti dell'offerta generale presentata in sede di gara per lo stesso Accordo), comprensivo dei tempi previsti per le attività di progettazione ed editing, produzione e consegna delle copie cartacee, distribuzione e commercializzazione, promozione e marketing;
- c) **accettazione/rigetto preventivo:** entro i successivi 10 giorni lavorativi il DEC, verificate le condizioni del capitolato e dell'offerta, si esprime circa l'accettazione o il rigetto del preventivo; il DEC può:
  - Accettare senza prescrizioni. In tal caso si procede con la stipula del contratto attuativo, secondo lo schema di cui all'allegato 2;
  - Accettare con richiesta di modifiche. Qualora il DEC ritenga che le modifiche apportate siano adeguate a quelle richieste, si procederà, conseguentemente, alla stipula del contratto attuativo;
  - Rigettare senza richiesta di modifiche. In tal caso la procedura avviata con la richiesta di cui al punto a) sarà chiusa senza che venga richiesta l'esecuzione di alcuna prestazione. In tale evenienza nulla è dovuto all'Editore che non potrà avanzare alcuna pretesa di compenso, neanche per le spese sostenute per redigere i documenti di cui sopra.

#### **Articolo 8 – Consegna dei volumi**

L'editore si impegna a riservare a luav 250 copie di ogni pubblicazione.

Di ciascun volume prodotto l'aggiudicatario dovrà spedire, per conto di luav, n. 56 copie, secondo un indirizzario fornito dall'Ateneo, documentando in seguito l'avvenuta spedizione.

I restanti volumi di spettanza dell'Università luav di Venezia dovranno essere consegnati all'attenzione del Servizio Comunicazione presso la sede centrale luav, Santa Croce n. 191 – Venezia, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.00 o come diversamente concordato ed eventualmente presso altre sedi dell'Ateneo di volta in volta preventivamente comunicate.

Il termine per la consegna dei volumi è fissato in 120 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Editore di tutti i materiali testuali e iconografici necessari alla realizzazione del volume.

L'Editore non corrisponderà percentuali sul prezzo di vendita, né alcun compenso per i diritti d'autore né a luav né agli autori per le motivazioni di cui in premessa.

L'Editore avrà cura inoltre di trasmettere a Luav il pdf completo di ogni volume pubblicato e di inviare a tutti gli autori il pdf del loro saggio / testo preceduto dalla copertina del libro, per consentire loro di caricare il contributo scientifico nel repository istituzionale ai fini della valutazione della qualità della ricerca (VQR).

#### **Articolo 9 – Referenti del servizio**

Unico referente di Luav per l'Editore sarà il Direttore Esecutivo del Contratto – (DEC) che assicura la regolare esecuzione da parte dell'Editore affidatario, verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità e, a tal fine, svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice dei contratti, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

L'Editore affidatario del servizio oggetto del presente capitolato, entro 7 giorni dalla stipula del contratto, comunicherà il referente/i a cui l'Università Luav di Venezia farà riferimento per la gestione e l'esecuzione del servizio (consulenza, elaborazione e redazione dei volumi, consegne, sostituzione volumi, ecc.). L'Editore si impegna a segnalare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'Università Luav indica quale referente il DEC Silvia Silvestrini, responsabile del servizio comunicazione.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al referente dell'Editore e si intenderanno come validamente effettuate all'Editore ai sensi e per gli effetti di legge.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente dell'Editore sarà considerato dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Editore

#### **Articolo 10– Comitato scientifico**

L'Università costituisce un Comitato scientifico per l'Editoria, il cui compito è valutare la qualità scientifica delle proposte pervenute tramite la call annuale per l'editoria e selezionare quelle destinate alla pubblicazione; potranno far parte del Comitato solo a titolo consultivo eventuali figure e/o referenti comunicati dall'Editore.

Il Comitato scientifico si coordinerà con il Direttore Esecutivo del Contratto DEC, sarà quest'ultimo l'unica figura decisionale che rappresenterà Luav nei rapporti con l'Editore, come normato dalle vigenti leggi in materia.

#### **Articolo 11 –Esecuzione e verifica di conformità**

L'Editore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti.

L'esecuzione del servizio dovrà uniformarsi strettamente, oltre che al presente Capitolato Speciale di Appalto, anche all'intera documentazione di gara ivi compresa l'offerta dell'aggiudicatario, nonché alle eventuali istruzioni e prescrizioni dell'Università che saranno impartite in relazione ai singoli ordini.

A chiusura del singolo contratto attuativo, il direttore dell'esecuzione verificherà la conformità delle prestazioni eseguite alle specifiche tecniche richieste e alle prescrizioni contrattuali ai fini della corresponsione del contributo. Qualora, a seguito del controllo, il servizio dovesse risultare non conforme, l'Editore provvederà a rimediare all'inadempienza rilevata con le modalità e nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dall'Università, garantendo comunque la prestazione del servizio alle condizioni ottimali e senza oneri aggiuntivi per l'Università, pena l'applicabilità delle penali di cui al successivo articolo 13.

Ove ciò non fosse possibile o non conveniente per l'Università, si provvederà a quantificare l'importo delle prestazioni non eseguite e l'eventuale maggior danno causato all'Università, che verrà portato in detrazione

dal pagamento in prima scadenza. In alternativa è facoltà dell'Università rivolgersi a soggetti terzi, ponendo ogni maggior spesa a carico dell'inadempiente.

In caso di reiterato inadempimento, l'Università ha facoltà di risolvere il contratto, dandone avviso all'Editore a mezzo PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Articolo 12 – Penalità**

Qualora l'Editore:

a. non rispetti i tempi fissati nei contratti attuativi (ad esempio per l'editing completo, per la consegna delle copie cartacee, per l'immissione delle opere nel circuito di distribuzione, ecc.), l'Università applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, a partire dal decimo giorno di ritardo non giustificato, pari all'1,00‰ dell'importo della singola commessa;

b. esegua una prestazione irregolare, che non comporti l'applicazione di quanto precedentemente indicato (ad esempio per difformità relative alla promozione e al marketing, alla distribuzione e commercializzazione delle opere, alla produzione delle quantità minime richieste, ecc.), l'Università applicherà una penale pari all'1,00‰ dell'importo contrattuale della singola commessa;

Le penali si applicano alle stesse condizioni anche nel caso di ritardo nella pubblicazione dei volumi on line

L'Università luav di Venezia applicherà le penalità di cui ai precedenti punti a) e b) mediante contestazione degli inadempimenti trasmessi per PEC all'Appaltatore che dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non oltre i successivi dieci giorni consecutivi dal ricevimento della contestazione, salvi gli eventuali provvedimenti di risoluzione contrattuale. Qualora tali controdeduzioni non pervengano nel termine anzidetto o non siano idonee a giustificare l'inadempimento, saranno applicate le penali oggetto della contestazione.

Le penali di cui al presente articolo saranno proposte nel limite massimo del 10% dell'importo del singolo contratto attuativo, fatto salvo l'accertamento del maggior danno. Qualora le penali superino il limite massimo del 10% l'amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in danno all'Appaltatore ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è risultato inottemperante.

### **Articolo 13 – Risoluzione del contratto**

L'Università luav di Venezia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 108 del D.lgs 50/2016, potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a. per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;

b. grave, ovvero ripetuta negligenza, o frode e/o inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 12 del presente capitolato, così come di seguito specificato:

a) reiterato ritardo nelle consegne per 3 volte, anche non consecutive, nell'arco di un anno solare;

b) mancata sostituzione di materiale contestato per 3 volte, anche non consecutive, nell'arco di un anno solare;

c. mancato rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 13;

- d. nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Affidatario;
- e. cessione dell’azienda o ramo di attività;
- f. cessione del contratto;
- g. qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forze maggiore;
- h. in caso di violazione della norma di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente affidamento.

Ai sensi del comma 3, dell’articolo 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, in quanto compatibili, sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’Aggiudicatario e delle eventuali imprese subappaltatrici.

La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice, se ed in quanto compatibili e quindi applicabili, può costituire causa di risoluzione dell’affidamento, previa controdeduzione per iscritto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l’Università procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento danni.

L’Editore, inoltre, è tenuto a uniformarsi ai principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento dell’Università Iuav di Venezia emanato con decreto rettorale repertorio n. 52 del 1° febbraio 2022, consultabile alla seguente pagine del portale di Ateneo: [http://www.iuav.it/Ateneo1/Governo-e-/STATUTO-RE/CODICI/codice\\_etico\\_e\\_comportamento\\_iuav.pdf](http://www.iuav.it/Ateneo1/Governo-e-/STATUTO-RE/CODICI/codice_etico_e_comportamento_iuav.pdf).

Costituisce causa di risoluzione del contratto l’inosservanza degli obblighi previsti dal Codice Etico e di Comportamento dell’Università.

Nei casi in cui alle precedenti lettere b), c) e g) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l’Editore non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla ricezione della relativa comunicazione fattagli pervenire, a sanare le medesime, l’Università Iuav di Venezia provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del Codice Civile.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere d), e), f) ed h) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile e pertanto sarà comunicata all’Editore a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Università, a far data dal ricevimento della stessa.

Qualora si arrivi alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l’Editore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l’Università Iuav di Venezia dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

#### Risoluzione dei singoli contratti attuativi:

- a) fornitura del servizio che non abbia le caratteristiche tecniche minime e i requisiti generali di base stabiliti dall’Accordo quadro;
- b) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo all’esecuzione del servizio.

La risoluzione dell’Accordo quadro comporterà la conseguente risoluzione di tutti gli Ordinativi ancora in corso di esecuzione e non consentirà la stipula di nuovi contratti basati sull’Accordo.

#### **Articolo 14 – Recesso**

L'Università Iuav di Venezia si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 1671 del CC in qualunque tempo e fino al termine della prestazione contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo pec. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tale ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione agli ordini effettuati alla data in cui il recesso ha efficacia. Con tale pagamento l'Editore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

### **Articolo 15 – Fatturazione e pagamenti**

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, articolo 1, commi da 209 a 214.

Per ogni Contratto attuativo l'Editore presenterà una o più fatture, secondo quanto stabilito dallo stesso Contratto.

Le fatture dovranno essere successive alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del DEC e del RUP.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Università Iuav di Venezia. La fattura si intende ricevuta quando al momento della sua registrazione nel Sistema di Interscambio (SDI) e il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare la fattura verrà respinta all'interno del Sistema di Interscambio (SDI) con adeguata motivazione e l'Editore dovrà emetterne una nuova e corretta sempre nel Sistema di Interscambio (SDI).

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva. A questo proposito, l'Editore deve comunicare all'Università entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Editore, il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

L'Editore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Ai pagamenti relativi al servizio si applicano, a pena di risoluzione espressa del contratto, le disposizioni della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle spese contrattuali, quello delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell'Editore e quant'altro dallo stesso dovuto.

Al servizio di cui al presente capitolato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della parte IV, Titolo III, sezione II e III del DPR n. 207/2010 in materia di esecuzione del contratto.

#### **Articolo 16 – Spese, imposte e tasse**

I contratti stipulati attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono soggetti ad imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, a carico dei fornitori. L'articolo 53 delle "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" prevede che "il Soggetto Aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'imposta di bollo"; pertanto, l'Editore, ai fini della stipula del contratto, è tenuto a dimostrare il pagamento dell'imposta di bollo mediante invio al seguente indirizzo PEC ufficio.protocollo@pec.iuav.it ricevuta dell'avvenuto versamento

#### **Articolo 17 – Divieto di cessione del contratto**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

#### **Articolo 18 - Personale**

Sono a carico dell'Editore tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, nonché ogni attività si rendesse necessaria al corretto e completo adempimento delle stesse. L'Editore si impegna ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti e delle modalità e termini indicati negli ordini di esecuzione del servizio. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno a carico dell'Editore intendendosi remunerati dal corrispettivo contrattualmente definito.

L'Editore deve provvedere a sua cura e spese e senza diritto di compenso alcuno ai seguenti adempimenti:

- a) personale munito di preparazione professionale e di conoscenza tecnica necessaria per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro;
- b) il pagamento delle imposte, tasse, diritti e contributi di qualunque genere inerenti o conseguenti alla stipula del contratto ed all'esecuzione del servizio;
- c) il trasporto e consegna del materiale;
- d) l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati, nonché la fornitura del materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal vigente D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. i.;
- e) l'applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle prescritte dai vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili;
- f) il rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate all'allegato X al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Editore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e – se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione delle forniture oggetto dell'appalto – tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza e igiene del lavoro.

L'Editore dovrà inoltre applicare nei confronti dei propri dipendenti e – se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci- lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione delle forniture oggetto dell'appalto – un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori della categoria di appartenenza sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali applicabili.

Non è stato predisposto il DUVRI in quanto nelle attività oggetto dell'appalto non sono state riscontrate interferenze per le quali occorra adottare misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi. Gli oneri relativi risultano, pertanto, pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano, tuttavia, immutati gli obblighi a carico delle parti in merito all'attuazione delle misure a garantire la sicurezza sul lavoro.

L'Editore è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi dipendenti. È inoltre responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d'ora l'Università luav di Venezia da ogni responsabilità relativa a infortuni e danni.

luav rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'Editore e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Università.

Nessuna somma aggiuntiva è riconosciuta per maggiori oneri che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del contratto.

Il corrispettivo di tutti i sopra richiamati e specificati obblighi e oneri si intende compreso nella quotazione offerta. Non è possibile cedere a terzi i diritti editoriali sulle opere oggetto dell'appalto.

### **Articolo 19 – Domicilio legale**

Le parti eleggono domicilio come segue:

– l'Editore presso la propria sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_;

– l'Università luav di Venezia presso la propria sede in Venezia, S. Croce 191.

### **Articolo 20 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Editore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo e dei singoli contratti attuativi, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

L'Editore deve comunicare all'Università, prima della stipulazione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'articolo 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.

La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il contratto attuativo si risolverà di diritto ex. articolo 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di bonifici bancari o postali ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Editore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte dell'Università, le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG), il riferimento all'Accordo Quadro e il riferimento al singolo Contratto Attuativo.

#### **Articolo 21 – Controversie - foro competente**

Le eventuali controversie tra Università e Editore relative all'interpretazione e/o esecuzione del contratto relativo al presente appalto sono devolute alla giurisdizione del foro di Venezia.

#### **Articolo 22 – Pantouflage**

Al fine dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 l'Editore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Università nel triennio successivo alla cessazione del rapporto e di essere consapevole che, ai sensi del predetto articolo 53, comma 16-ter, gli eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **Articolo 23 – Trattamento dei dati personali**

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

Nello specifico, per tutti i trattamenti di dati personali effettuati dal Fornitore nell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti, dovrà essere garantito il rispetto delle vigenti norme, comunitarie e nazionali, in relazione al trattamento di dati personali e di tutti i principi di cui all'Articolo 5 del GDPR, sia nella fase di realizzazione ed avvio dei servizi che nell'esercizio a regime nonché a fronte di eventuali variazioni della normativa di riferimento.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara, per l'aggiudicazione e la stipula del successivo contratto di appalto a cui il presente documento si riferisce. Ai sensi del Regolamento UE i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto e successivamente stipulare il contratto deve fornire alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al capo terzo del Regolamento UE n. 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

In relazione all'esercizio dei propri diritti, l'interessato può rivolgersi al titolare del trattamento, che è l'Università Iuav di Venezia nella persona del rettore. I dati di contatto del titolare sono:

email: [privacy@iuav.it](mailto:privacy@iuav.it)

PEC: [ufficio.protocollo@pec.iuav.it](mailto:ufficio.protocollo@pec.iuav.it)

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il sig. Marco Boeretto:

email: [dpo@iuav.it](mailto:dpo@iuav.it)

PEC: [dpo@pec.iuav.it](mailto:dpo@pec.iuav.it)

#### **Articolo 24 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto**

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto sono effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) al quale competono altresì tutti i compiti demandatigli dal vigente quadro normativo, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni". Le attività di Coordinamento, Direzione e di Controllo tecnico-contabile dell'Esecuzione del Contratto, nonché la verifica della regolare esecuzione da parte dell'impresa affidataria sono effettuate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) al quale compete, altresì, l'espletamento di tutti i compiti demandatigli dalle Linee guida dell'ANAC previste dall'articolo 111 del D. Lgs. 50/2016; il relativo nominativo ed i recapiti dello stesso saranno indicati nell'Accordo Quadro.

#### **Articolo 25 – Rinvio a norme di diritto vigenti**

Per tutto quanto non specificato dal presente documento, si fa espresso rinvio a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti in materia, dai regolamenti interni dell'Università Iuav di Venezia e degli altri documenti di gara.

Allegati:

Allegato 1 schema di Accordo Quadro

Allegato 2 schema contratto attuativo

Allegato 3 schema liberatoria Autori

Allegato 4 format grafico